

REGOLAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambamento cani , al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne fruiscono e per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti, così come previsto dalla L.R. n. 27 del 7.4.2000 “Nuove norme per la tutela e il controllo delle popolazione canina e felina ”, il cui art. 21 prevede che *le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, create al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti .*

Art.2 Definizioni

1. Area di sgambamento cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area.
2. Proprietario/ conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art.3 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.
2. Considerato che tali aree sono di norma annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico – sanitarie, valgono anche per esse le stesse disposizioni contenute negli artt. 10 e 47 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n.75 del 30.11.2006 relativi rispettivamente a : “Atti vietati nei parchi , nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico” e “custodia e tutela degli animali”.

ART. 4 Accesso all’area

1. Per ragioni di sicurezza, l’accesso all’area di sgambamento è riservata esclusivamente ai proprietari / conduttori e ai loro cani.
2. Nell’area è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è sempre aperta.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfezione, alla disinfestazione e allo svuotamento dei cestini.

ART. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. I proprietari/conduttori devono:

- a. introdurre unicamente cani muniti di microchip, sani, esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- b. assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto all'ingresso che in uscita;
- c. vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose e sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale;
- d. portare con sé il guinzaglio ed idonea museruola rigida o morbida per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
- e. far indossare museruola e guinzaglio ai cani appartenenti a razze la cui aggressività non è facilmente controllabile;
- f. valutare l'opportunità di accedere all'area di sgambamento in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione propria dell'area stessa;
- g. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di provvedere a depositare le stesse in appositi contenitori presenti nell'area

2. All'interno dell'area di sgambamento è vietato:

- a. accedere con cane femmina in periodo riproduttivo (calore) ;
- b. accedere con cane maschio particolarmente eccitabile che molesti ripetutamente altri cani . Qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari/conduttori devono abbandonare l'area oppure tenere il cane costantemente al guinzaglio.
- c. svolgere attività di addestramento per salvaguardare la finalità dell'area , permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti;
- d. somministrare cibo ai cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;

e. introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo anche da parte dei fruitori.

Art.7 Responsabilità

1. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o ad animali all'interno dell'area. Eventuali danni cagionati a terzi verranno risarciti interamente ed esclusivamente da chi ha causato il danno. Il proprietario/conduttore è responsabile sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'area sanità pubblica veterinaria dell'ASL del territorio, svolge tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di sua competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e Capo I della L.n. 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

ART. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico.